



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 del 05-04-2019

OGGETTO

GENGARO/COMUNE DI ATRIPALDA. RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 4266/2018 E ISTANZA DI SOSPENSIVA. ULTERIORE ATTO DI INDIRIZZO SULLA CONVENZIONE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di aprile alle ore 14:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe	SINDACO	P
Nazzaro Anna	VICE SINDACO	P
Palladino Nunzia	ASSESSORE	P
Urciuoli Stefania	ASSESSORE	P
Del Mauro Massimiliano	ASSESSORE	P
Musto Mirko	ASSESSORE	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n.196 del 19/11/2018 si stabiliva di proporre ricorso per Cassazione, con istanza di sospensiva, avverso la Sentenza n. 4266/18, notificata al Legale del Comune Avv. Stefano Lombardi in data 11/10/2018 e dallo stesso trasmessa al prot. n. 27640 del 31/10/2018, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli nel giudizio di rinvio riassunto dalle Sigg.re Gengaro Luisamaria e Adriana con atto di citazione notificato il 4/11/2015, a seguito dell'annullamento pronunciato con Sentenza n.18556/2015 dalla Corte di Cassazione della precedente Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1015/2008;

Preso atto che:

- con lo stesso atto si demandava al Sindaco il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/00 T.U.E.L. e art. 19 lett.h) del vigente Statuto e si autorizzava l'applicazione dei minimi tariffari e la deroga al limite al compenso professionale prevista dal punto 4 delle "Direttive sugli incarichi legali" in misura non superiore al 50% del compenso previsto al punto 1 lett. E) della delibera di G.C. n.112 del 03/07/2012;
- con decreto sindacale prot. n. 30059 del 23/11/2018 il Sindaco conferiva incarico Legale all'Avv. Stefano Lombardi già Difensore dell'Ente nel precedente grado di giudizio;
- in data 20/12/2018 la causa veniva iscritta a ruolo con R.G. 36004/2018 e con nota prot. n. 2556 del 24/01/2019 il Legale designato ha comunicato il deposito di controricorso;

Considerato che il Legale dell'Ente, verificate le diverse fasi del giudizio e lo schema di convenzione sugli incarichi legali approvato con delibera di G.C. n. 151/17, con nota prot. n. 4238 dell'8/02/2019 e successiva prot. n. 9898 del 5/04/2019, non ha ancora sottoscritto la convenzione d'incarico avendo stimato i seguenti compensi e posto le seguenti specifiche condizioni contrattuali:

- Per il GIUDIZIO di CASSAZIONE € 9.970,15 e € 18.639,85 (compreso rimborso spese generali) rispettivamente secondo i parametri minimi e medi e Compenso forfettario per il procedimento ex art. 373 c.p.c. € 7.000,00 e 9.000,00, rispettivamente secondo i parametri minimi e medi, oltre IVA, CAP e spese non imponibili;
- La convenzione dovrà prevedere il pagamento dei compensi minimi esposti in precedenza, con previsione, nelle distinte ipotesi di accoglimento dell'istanza ex art. 373 c.p.c. e di accoglimento, integrale o parziale, del ricorso per cassazione con consequenziale cassazione, integrale o parziale, della sentenza impugnata, del pagamento dei compensi medi rispettivamente distintamente previsti ed esposti;

- la determinazione dell'esito vittorioso del giudizio dovrà essere totalmente avulsa dal regolamento finale delle competenze del giudizio, in quanto, anche nell'ipotesi di riconoscimento dell'integrale inedificabilità delle aree espropriate, e quindi, di esito pienamente vittorioso del giudizio, il Comune sarà, presumibilmente, condannato al pagamento delle spese dell'intero giudizio, in quanto sarà, comunque, tenuto al pagamento di un conguaglio delle indennità di espropriazione e di occupazione in favore delle proprietarie espropriate, a cagione dell'esiguità delle somme offerte e versate a titolo indennitario all'atto dell'emissione del decreto di espropriazione;
- al momento della regolarizzazione degli incarichi andrà corrisposto, in aggiunta alle spese non imponibili già versate, un primo acconto nella misura di euro 5.000,00 oltre iva e cpa e un secondo acconto di euro 2.000,00, oltre iva e cap entro il 30/06/2019;
- il saldo dei compensi andrà versato alla conclusione dei rispettivi procedimenti;

Ritenuto fornire indirizzo al competente Settore, a parziale modifica della delibera di G.C. n. 196/2018, autorizzando le condizioni economiche e contrattuali richieste dal Legale incaricato e così derogando alla delibera di G.C. n.112 del 03/07/2012 recante “*Direttive sugli incarichi legali*” e allo schema di contratto ivi approvato, stante la particolare complessità e delicatezza della causa in termini anche di rilevanza economica della Sentenza impugnata e dei correlati rischi;

Ritenuto, a tal fine, destinare le necessarie risorse economiche al competente Settore;

Preso Atto che la presente deliberazione non necessita dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto atto di mero indirizzo;

Con votazione unanime legalmente espressa;

DELIBERA

1. **Di fornire** indirizzo al VII Settore, modificando la precedente direttiva di cui alla delibera di G.C. n.196 del 19/11/2018, affinché la convenzione disciplinante l'incarico di cui in narrativa recepisca e applichi, stante la elevata complessità del giudizio ed il rilevante rischio per l'Ente, le specifiche condizioni economiche e contrattuali in premessa esplicitate;

2. **Di precisare** che i compensi autorizzati devono intendersi soddisfattivi della complessiva attività professionale relativa all'intero giudizio di Cassazione, ivi compreso il procedimento di sospensiva, e quindi remunerativi di tutte le fasi processuali sino a sentenza definitiva, senza ulteriori maggiori oneri;

2. Di **destinare** le necessarie risorse finanziarie con imputazione al Cap. 124 del Bilancio 2018/2020, esercizi 2019 e 2020, stante il saldo dei compensi a conclusione dei giudizi;
3. Di **demandare** al I e VII Settore i conseguenti adempimenti.

LA STESSA GIUNTA

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 15-04-2019

Dal Municipio, li 15-04-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-04-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 15-04-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 15-04-2019

Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino